Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 7 novembre 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1952, n. 1347.
Completamento delle ferrovie Motta-Schettino-Regalbuto e Alcamo diramazione-Trapani. Pag. 4134

LEGGE 20 ottobre 1952, n. 1348.
Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro . . Pag. 4134

LEGGE 1° novembre 1952, n. 1349.
Potenziamento della ferrovia Trento-Malè Pag. 4134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1350.
Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Parma Pag. 4135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1351.
Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Pisa Pag. 4135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1352.
Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Torino Pag. 4136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1353.
Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro con sede in Roma, all'acquisto di un immobile in Firenze. Pag. 4136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1354.
Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Palermo . . . . Pag. 4137

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1952.
Fissazione della data del funzionamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fivizzano . . Pag. 4137

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Caserta Pag. 4138
Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Moncrivello Maglione (Cascina Nuova), con sede in comune di Moncrivello (Vercelli). Pag. 4138

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 Pag. 4138
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lettopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 Pag. 4138
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roghudi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 4138

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa . . . . . Pag. 4138
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 4139

Ministero dell'industria e del commercio: 213° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443. Pag. 4139

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Esercito: Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero della pubblica istruzione, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) (Circolare 22 ottobre 1952) . Pag. 4140

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . Pag. 4140

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1952, n. **1347**.

Completamento delle ferrovie Motta-Schettino-Regalbuto e Alcamo diramazione-Trapani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 150 milioni in aggiunta a quella di 200 milioni autorizzata con la legge 2 febbraio 1952, n. 76, per il completamento della ferrovia Motta Sant'Anastasia-Regalbuto.

E' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il completamento degli impianti per la illuminazione elettrica delle stazioni della ferrovia Alcamo diramazione-Trapani.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52 sul capitolo 53.

Alla copertura della spesa sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento sul capitolo 51 del predetto stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — MALVESTITI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 20 ottobre 1952, n. **1348**.

Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo dello Stato alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, previsto dall'art. 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, modificato dall'art. 13 della legge 1° settembre 1940, n. 1337, è stabilito in lire 25 milioni per l'esercizio 1945-46, in lire 75 milioni per l'esercizio 1946-47, in lire 200 milioni per l'esercizio 1947-48, in lire 250 milioni per l'esercizio 1948-49, in lire 500 milioni per l'esercizio 1949-50, in lire 600 milioni per l'esercizio 1950-51, in lire 600 milioni per l'esercizio 1951-52, ed in lire 500 milioni per l'esercizio 1952-53 e successivi.

Art. 2.

Le maggiori somme già iscritte nella rubrica « Ispettorato del lavoro » dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli esercizi dal 1945-46 al 1951-52 incluso, saranno recuperate con le norme di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, e versati in Tesoreria entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

A decorrere dall'esercizio 1952-53, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà essere iscritto, alla rubrica « Ispettorato del lavoro », solamente il contributo dello Stato previsto dal precedente art. 1, salve le successive riassegnazioni in bilancio delle somme versate in Tesoreria dagli enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1945.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 1° novembre 1952, n. **1349**.

Potenziamento della ferrovia Trento-Malè.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite massimo di lire 2300 milioni stabilito dall'art. 2 della legge 2 aprile 1951, n. 294, per il corrispettivo di concessione relativo alle opere di trasformazione della sede e degli impianti della ferrovia Trento-Malè è elevato a lire 2.754.600.000.

E' autorizzata la maggiore spesa di lire 454.600.000.

E' data facoltà ai Ministri per i trasporti e per il tesoro, una volta determinato con proprio decreto il definitivo corrispettivo da assentire, di effettuare pagamenti per opere effettivamente eseguite, anche in pendenza della stipula dell'atto previsto dall'art. 2 della legge 2 aprile 1951, n. 294.

Detti pagamenti potranno essere fatti a misura della esecuzione dei relativi lavori, in rapporto all'ammontare totale della spesa ritenuta ammissibile, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un cinquantesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1952-53 sul capitolo 57.

Alla copertura della spesa sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento sul capitolo 51 dello stato di previsione predetto, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 1951, n. 15, relativamente alla quota a carico dell'indicato esercizio finanziario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — MALVESTITI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. **1350.**

Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con i regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1° ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, numero 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1° ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1° agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178 e 21 gennaio 1943, n. 21, con il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735, con i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615; 11 aprile 1951, n. 471, 31 agosto 1951, n. 1824 e 27 ottobre 1951, n. 1701;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 16. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

12) Diritto della navigazione;

13) Diritto privato comparato.

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

13) Semeiotica medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 101. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. **1351.**

Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, numero 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1° ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, numero 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, numero 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652, con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689, e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801 e 25 marzo 1952, n. 872;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « papirologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 100. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 luglio 1952, n. **1352.**

Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237; 24 ottobre 1942, n. 1438, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947 n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1° settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599, 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148 e 27 ottobre 1951, n. 1794;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

11) Economia montana e forestale;
12) Diritto della navigazione.

Art. 38. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di: « Radioattività ».

Art. 45, relativo al corso di laurea in scienze naturali, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Lo studente deve inoltre frequentare tre laboratori di scienze naturali, di cui due annuali ed uno biennale e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 99. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 luglio 1952, n. **1353.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro con sede in Roma, all'acquisto di un immobile in Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 6 agosto 1951, con la quale l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, in persona del suo presidente, chiede di essere autorizzata all'acquisto di un immobile in Firenze, da destinare a sede della Sezione provinciale dell'Associazione;

Vista la delibera 14-15 aprile 1951 del Comitato nazionale dell'Associazione, relativa alla richiesta di cui sopra.

Visto l'atto costitutivo dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128, relativo all'erezione in ente morale dell'Associazione predetta ed all'approvazione del relativo statuto.

Visti gli articoli 17 del Codice civile e 5 delle norme di attuazione del Codice stesso,

Vista la nota 10 giugno 1952, n. 31006, con la quale il Prefetto di Firenze esprime parere favorevole all'acquisto dell'immobile di cui sopra:

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, via San Tommaso d'Aquino n. 11, è autorizzata ad acquistare un piccolo fabbricato sito in Firenze, via degli Artisti n. 16, da adibire a sede della Sezione provinciale dell'Associazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 111. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1354.

Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, numero 1844; 1° ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1° ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826; 31 dicembre 1947, n. 1870, e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431; 30 ottobre 1949, n. 1151 e 16 dicembre 1950, n. 1314;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 123 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in anestesiologia

Art. 124. — Alla scuola che ha sede al Policlinico della Feliciuzza nei locali della clinica chirurgica vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il corso ha la durata di due anni.

Il numero degli iscritti alla scuola non può essere superiore a cinque per ogni anno.

Art. 125. — Sono materie di insegnamento:

1) Anatomia con speciale riguardo alla topografia dei nervi periferici (annuale);

2) Fisiologia del sistema cardiovascolare, del sistema respiratorio e del sistema nervoso (annuale);

3) Farmacologia con particolare riguardo ai narcotici, ipnotici, anastetici ad azione locale, vari alcaloidi, cardiocinetici ed analettici respiratori (annuale);

4) Generalità e tecnica della narcosi: 1) per inalazione (con particolare riguardo a quella per via endotracheale ed a iperpressione); 2) per via endovenosa; 3) rettale; 4) sottocutanea, etc. (biennale);

5) Generalità e tecnica delle anestesie periferiche. Rachianestesia, anestesie plessiche e regionali, anestesie locali, etc. (annuale);

6) Anestesia del parto (annuale);

7) Patogenesi del dolore e metodi di terapia antalgica (annuale);

8) Trattamento pre-intra e postoperatorio (con speciale riguardo alla trasfusione del sangue) (annuale);

9) Esercitazioni (biennale).

Le materie d'insegnamento sono così ripartite:

1° anno:
Anatomia;
Fisiologia;
Farmacologia;
Generalità e tecnica della narcosi;
Esercitazioni.

2° anno:
Generalità e tecnica della narcosi;
Generalità e tecnica delle anestesie periferiche;
Anestesia del parto;
Patogenesi del dolore e metodi di terapia antalgica;
Trattamento pre-intra e postoperatorio;
Esercitazioni.

Art. 126. — Per le modalità valgono le norme delle altre scuole di specializzazione esistenti presso questa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 103. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1952.

Fissazione della data del funzionamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fivizzano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1952, n. 1004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 1952, riguardante il ripristino dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fivizzano;

Visto l'art. 3 del predetto decreto, con il quale si dispone che, entro un anno della sua entrata in vigore, sarà fissata, con decreto del Ministro per le finanze, la data con cui entrerà in funzione il cennato Ufficio;

Decreta:

Articolo unico.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fivizzano entrerà in funzione il 1° novembre 1952.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1952
Registro n. 26 *Finanze, foglio n.* 104. — MOFFA

(5456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Caserta

Con decreto Ministeriale addì 25 ottobre 1952, la gestione del Consorzio agrario provinciale di Caserta viene prorogata fino al 30 aprile 1953 ed il dott. Vasco Ferrari è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi; sono conferiti, inoltre, al commissario predetto i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1952, con l'obbligo di provvedere entro il 30 aprile 1953 alla convocazione delle assemblee parziali e generale dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364, nn. 2, 3, 4 del Codice civile.

(5311)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Moncrivello Maglione (Cascina Nuova), con sede in comune di Moncrivello (Vercelli).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 39517 in data 6 ottobre 1952, è stato approvato, con modifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Moncrivello Maglione (Cascina Nuova), con sede in Moncrivello (Vercelli), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 24 febbraio 1952.

(5213)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 5 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1952, registro n. 24 Interno, foglio n. 204, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lama dei Peligni (Chieti) di un mutuo di L. 1.570.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5375)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lettopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 5 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1952, registro n. 24 Interno, foglio n. 213, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lettopalena (Chieti) di un mutuo di L. 1.270.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5376)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roghudi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 22 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1952, registro n. 24 Interno, foglio n. 282, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roghudi (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.720.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5391)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1940, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei *certificati d'iscrizione* delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	520028	Simeone Teresa fu Pasquale, nubile, dom. a Monteforte Irpino (Avellino)	220,50
Id.	67594	Minichini Giovanni fu Domenico, interdetto sotto la tutela di Minichini Pasquale fu Domenico, domiciliato in Ottaviano (Napoli)	724,50
Rendita 5 % (1935)	123735	Hassan Elia di Roben, dom. a Bengasi (vincolato di ipoteca)	150 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 ottobre 1952 *Il direttore generale:* DE LIGUORO

(5239)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 novembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,89	646 —
» Firenze	624,90	645 —
» Genova	624,90	648 —
» Milano	624,93	644 —
» Napoli	624,90	647,50
» Palermo	624,91	647,75
» Roma	624,91	645,50
» Torino	624,89	646 —
» Trieste	624,89	—
» Venezia	624,90	648 —

Media dei titoli del 6 novembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,60
Id. 3,50 % 1902	67,50
Id. 3 % lordo	67,15
Id. 5 % 1935	98,70
Redimibile 3,50 % 1934	77,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	75,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	75 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,10
Id. 5 % 1936	93,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,40

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 6 novembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U S A. . Lit. 624,92
1 dollaro canadese » 644,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . Lit. 1.749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12.50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

2130 Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 278, con il quale la concessione delle sorgenti di acido carbonico site in località denominata « Sant'Albino », in territorio del comune di Montepulciano, provincia di Siena, è trasferita con effetto dal 29 gennaio 1946, dalla signora Elisa Pegna alla Soc. An. Pergine Soc. Ital. per l'Industria dell'Acido Carbonico, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 294, con il quale il sig. Luigi Dal Monte, domiciliato in Padova, concessionario per anni cinquanta delle sorgenti di acqua termo-minerale denominate « Montegrotto Gibelli » ricadenti nel territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, è dichiarato decaduto dalla concessione stessa.

Decreto Ministeriale 19 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 317, con il quale alla Soc. Ital. Acque Minerali (S.I.A.M.), con sede in Roma, è accordata per la durata di anni trenta, la concessione delle sorgenti di acqua minerale nella località denominata « Tor Caldara » del comune di Anzio, provincia di Roma.

Decreto Ministeriale 9 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 323, con il quale è accettata la rinuncia della Società Anonima Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Genova, alla concessione della miniera di ferro denominata « Bottisina », sita in territorio del comune di Capo di Ponte, provincia di Brescia, accordata in perpetuo alla Società stessa con decreto Ministeriale 27 aprile 1940.

Decreto Ministeriale 25 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 364, con il quale la Ditta Giovanni, Evasio e Carlo Morano, è dichiarata decaduta dalla concessione perpetua di marna da cemento « Bertolottino Ronzone », sita in comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, per persistente inattività della miniera.

Decreto Ministeriale 9 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 367, con il quale il decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, con cui la Soc. An. Immobiliare Agricola (S.A.I.A.), con sede in Padova, è stata dichiarata decaduta dalla concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Valerio Flacco », sita in comune di Abano Terme, provincia di Padova, della quale è titolare in virtù del decreto Ministeriale 19 maggio 1944, è revocato.

Decreto Ministeriale 9 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 366, con il quale la Soc. An. Lorenzo Bianchi, la contessa Teresa Laugier, il conte Giulio Lovera, titolari della concessione di talco denominata « Popogna », nel comune di Livorno, sono dichiarati decaduti dalla concessione stessa, per persistente inattività ed abbandono della miniera.

Decreto Ministeriale 9 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 365, con il quale è accettata la rinuncia della Società Anonima Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Genova, alla concessione della miniera di ferro denominata « Medel Legnera », sita in territorio del comune di Paisco Loveno, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 15 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 363, con il quale la signora Accornero Florinda in Trinchero, domiciliata in Savona Lavagnola, concessionaria della miniera di ferro e manganese denominata « Frazze e Rocconi », nel territorio dei comuni Montaldo Mondovì e Monastero Vasco, provincia di Cuneo, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 1° agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 370, con il quale il marchese Rodolfo Capelletti, domiciliato in Rieti, è dichiarato decaduto dalla concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Fonte Cottorella », sita in località Ponte Turano, in territorio del comune di Rieti, provincia di Rieti.

Decreto Ministeriale 6 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 382, con il quale l'art. 2 del decreto Ministeriale 29 novembre 1928, con cui alla S. A. Mineraria Valtellinese, con sede in Sondrio, è stata accordata per la durata di anni trenta la concessione di coltivare i giacimenti di talco siti in località « Bagnada », in territorio del comune di Lanzada, provincia di Sondrio, è sostituito dal seguente: « L'area della concessione, che è denominata « Bagnada » è quella segnata con linea rossa continua sul piano topografico e descritta nel verbale di delimitazione redatti entrambi in data 11 giugno 1952 e che vengono allegati al presente decreto, perchè ne formino parte integrante. L'area, come sopra delimitata, ha un'estensione di Ha 87.06.47 (ettari ottantasette, are 6, centiarie 47) ».

Decreto Ministeriale 7 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 381, con il quale la Soc. An. Italcementi, Fabbriche Riunite Cemento, con sede in Bergamo, è dichiarata decaduta dalla concessione temporanea di marna da cemento denominata « Cairo Valdorata », sita in territorio dei comuni di Casale e Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria, per persistente inattività della miniera.

Decreto Ministeriale 11 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 372, con il quale al sig. Giuseppe Simeone, domiciliato in Cassino, provincia di Frosinone, è accordata per la durata di anni trenta, la concessione di utilizzare l'acqua minerale delle sorgenti in località denominata « Monticello » in comune di Cassino, provincia di Frosinone.

Decreto Ministeriale 11 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 371, con il quale la signora Virginia Buoninsegni vedova Tadini, domiciliata in Rapolano, provincia di Siena, concessionaria in perpetuo della miniera di manganese denominata « Poggio Santa Cecilia », ricadente nel territorio del comune di Rapolano, provincia di Siena, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 11 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 369, con il quale alle signore Anna Bartoli in Giusti, Emilia Bartoli in Lolini ed Elvira Bartoli, rappresentate dalla prima, Anna Bartoli in Giusti, domiciliata in Moltalcino, provincia di Siena, è accordata la concessione di utilizzare l'acqua minerale sita in località « Banditella », in comune di Montalcino, provincia di Siena, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 17 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 373, con il quale la concessione di utilizzare le acque minerali delle sorgenti artificiali denominate « Buia Monte Ortone », in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, accordata in perpetuo al sig. Buia Ernesto con decreto Ministeriale 20 luglio 1931, è intestata ai signori Aldo e Gino Buia ed alla signora Olga Barison per la quota di usufrutto spettantele per legge, tutti rappresentati dal primo, domiciliato ad Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 17 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 374, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Molino » in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, accordata per la durata di anni novantanove al signor Buia Ernesto con decreto Ministeriale 24 maggio 1941, è intestata ai signori Aldo e Gino Buia e alla signora Olga Barison per la quota di usufrutto spettantele per legge, tutti rappresentati dal primo, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 383, con il quale la concessione di coltivare i giacimenti di marna da cemento in località « Costabianca », del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria, è trasferita ed intestata alla Società per Azioni Eternit Pietra Artificiale, con sede in Genova.

Decreto Ministeriale 2 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 378, con il quale al signor Biccellari Giuseppe, domiciliato in Santa Fiora (frazione Bagnore), provincia di Grosseto, è accordata la concessione di utilizzare l'acqua della sorgente termo-minerale sita in località « Podere delle Monache », ricadente in comune di Santa Fiora, provincia di Grosseto, per la durata di anni quindici.

(5309)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero della pubblica istruzione, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) (Circolare 22 ottobre 1952).

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione, nel ruolo del personale d'ordine dei Provveditorati agli studi, n. 41 (quarantuno) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°), spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito; all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina; agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 dicembre 1952, apposita domanda su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dieci dalla data della presentazione, trasmesse. dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno), di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(5462)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1952, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Cataldi Carlo di Giuseppe, avverso il decreto Ministeriale 17 maggio 1951, col quale venne approvata la graduatoria del concorso per titoli a centosessantadue posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane, riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

(5328)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.